Ist. n. 2 dep. 17/04/2025

TRIBUNALE DI TREVISO

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 79 – 1/2025 promossa da:

ATONELLA FLORIAN, con avv. Lorenzo Zanella del foro di Treviso

Il sottoscritto avv. Lorenzo Zanella, nella veste sopra indicata

PREMESSO CHE

- Il Tribunale, con provvedimento 03.04.2025, ha evidenziato alcune potenziali criticità nel piano presentato, sotto 3 aspetti:
  - Quanto al mancato conteggio degli interessi passivi e ciò al fine anche della valutazione di convenienza del piano;
  - Quanto alla capacità della sig.ra Florian di far fronte all'impegno di versamento di € 100 mensili dopo che sarà cessata la misura del reddito di inclusione;
  - Quanto alla possibilità che eventuali spese straordinarie del sig. Rizzotto impattino sulla fattibilità del piano;
- Alla luce di tali osservazioni lo scrivente e il Gestore hanno inteso fornire gli elementi utili per superare le criticità esposte;
- Il sig. Rizzotto ha manifestato la propria disponibilità di costituire, a fondo perduto e a fronte dell'omologazione del piano, l'importo di € 10.000 per le esigenze della sig.ra Florian (doc. 51);

tutto ciò premesso, lo scrivente dimette la seguente

NOTA DI INTEGRAZIONE E CHIARIMENTO

Si analizzano partitamente i profili esposti dall'ill.mo sig. Giudice, prendendo le mosse dal tema del contributo della sig.ra Florian, poiché le considerazioni svolte determinano, come

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

si esporrà, una rettifica al piano proposto.

Alla luce della richiesta di chiarimenti svolta dall'ill.mo sig. Giudice, si è provveduto ad un ulteriore approfondimento del tema dell'assegno di inclusione.

Si è così potuto verificare che l'art. 3 della legge 85/2023, che ha convertito in legge con modifiche il DL 48/2023 che ha istituto la misura dell'assegno di inclusione, prevede espressamente, al comma 2, che: "*Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese,* ***per periodi ulteriori di dodici mesi****. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese*".

Ci si avvede, dunque, di un errore di esposizione nella descrizione della misura in sede di ricorso ex art. 67, laddove si sono individuate tra le attività, *rectius* crediti, il "*reddito di inclusione, € 500 mensili per 18 mensilità a far data dal febbraio 2024 e sino all'agosto 2025; la misura è prorogabile* ***per ulteriori 12 mensilità***".

In effetti non si chiariva che scaduti i 12 mesi, **la misura può essere prorogata ancora per ulteriori 12 mesi e così via, sino all'età pensionabile**.

In proposito pare assolutamente chiara la dicitura utilizzata dalla legge, che discorre di "periodi ulteriori", al plurale, non limitando, quindi, il rinnovo a soli 12 mesi.

Quindi, in effetti, **l'unica possibilità che la signora perda il beneficio in parola è legato alla soppressione da parte del Governo della misura**.

A ulteriore sostegno di quanto esposto, si allega nota del CAF che assiste la sig.ra Florian quanto alle proprie misure di sostegno al reddito (doc. 52) dalla quale emerge quanto qui esposto; la comunicazione è stata trasmessa a mezzo mail, e il documento 52 è comprensivo sia della dichiarazione, sia della mail di trasmissione, di modo che ne è certa

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

la riferibilità.

Sotto un profilo soggettivo, le condizioni di salute della sig.ra Florian (doc. 53) confermano la gravità del contesto e permettono di asserire che vi sarà sempre una qualche misura di sostegno al reddito.

Dunque, non paiono sussistere dubbi circa la capacità della sig.ra Florian di far fronte all'impegno che si assume, anche a fronte del contenuto importo previsto.

Ulteriormente, però, si precisa che, grazie all'intervento del sig. Rizzotto, **la sig.ra Florian è in condizione di porre l'ulteriore importo di € 2.000** (accanto al fondo rischi già esistente) a garanzia di eventuali sospensioni impreviste del reddito in parola e qualora si trovi in situazione di difficoltà per il versamento degli € 100 espressamente previsti.

Quanto qui esposto, però, determina un mutamento del piano quanto ai redditi attesi della signora, nei termini di cui in proseguo e, comunque, in linea con quanto esposto dal gestore.

***

Quanto alla mancata esplicitazione degli interessi passivi, si richiama anzi tutto la relazione integrativa del dott. Orso (doc. 54), in cui si da atto di aver provveduto a delle simulazioni, con attualizzazione delle somme riconosciute nel piano, per il confronto con quelle ricavabili in ipotesi liquidatoria.

È importante una analisi attenta.

Considerato, per l'appunto, che la misura dell'assegno di inclusione è persistente (con la sola sospensione di un mese ogni 12), il realizzo di beni mobili della sig.ra Florian verrebbe ad aumentare, in ipotesi liquidatoria, di € 8.546,71.

Ciò determina che, in sede di riparto in favore dei creditori chirografari, la società BCC

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

NPLS srl percepirebbe (sempre in ipotesi liquidatoria) l'ulteriore importo di € 4.034,10.

Quindi, il denaro percepibile ammonterebbe ad **€ 135.404,12**.

Il dott. Orso ha, poi, provveduto ad attualizzare al tasso legale l'importo proposto nel piano, pari ad € 147.000, in conseguenza della durata dello stesso; ne emerge che tale somma, attualizzata, ammonta ad **€ 131.902,49**.

Vi sarebbe, dunque, una **apparente** non convenienza del piano, in merito alla quale si osserva quanto segue.

Sulla scorta di quanto proposto dal sig. Rizzotto con la propria dichiarazione allegata, la sig.ra Florian è in condizione di proporre **un immediato versamento a BCC NPLS srl di € 8.000, di talchè il piano risulta essere pienamente conveniente**.

Di ciò è dato atto nella relazione integrativa, che contiene il nuovo piano finanziario (doc. 55).

Sia consentito, però, considerare anche un altro profilo essenziale.

Bcc NPLS srl viene *trattata* come fosse il soggetto originario, ovvero quello erogante il denaro; è, però, **pacifico che essa è una cessionaria**, che ha acquistato il credito, da una analisi della centrale rischi dimessa (doc. 16 allegata al piano), a fronte di un credito censito al novembre 2020 in € 145.795, Centro Marca ha dichiarato una perdita di € 59.434, di modo che il prezzo di acquisto può stimarsi in € 86.361.

Nell'ambito della ponderazione di interessi (**tipica del concetto di convenienza**) dovrà, quindi, considerarsi anche tale profilo**, poiché il soggetto esecutante ha, comunque, sostenuto un esborso non di € 145.795, né quello originario del mutuo, ma il minor importo di € 86.361**.

Ciò lo si è ricavato dall'analisi della dimessa centrale rischi.

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

Percependo, nel piano, una percentuale del 84,40% del proprio credito, se pur dilazionato, **il soggetto in parola sta percependo, quindi, un guadagno del 170% (!), se pur dilazionato**.

La dilazione proposta (10 anni e mezzo) sommata ai tempi già decorsi (4 anni e mezzo dall'investimento), fa stimare il guadagno nel 8% annuo.

Dunque, un *sacrificio* contenuto che, di contro, permette **la salvezza della abitazione di residenza della sig.ra Florian, tanto rilevante anche per le sue condizioni di salute**.

*

Con riferimento, da ultimo, alle criticità relative all'impegno economico del sig. Rizzotto, pur comprendendo le perplessità del Tribunale, si precisa che allo stato attuale sussistono tutte le condizioni per ritenere fattibile l'impegno.

Si sono già valutate circostanze improvvise (grazie alla esistenza della polizza assicurativa vita) e, comunque, come emerge dalle buste paga dello stesso già dimesse e da quella allegata alla dichiarazione in uno depositata, il sig. Rizzotto è già titolare di un TFR dell'importo di oltre € 10.000, che si incrementa di circa 200/2500 euro annui.

Egli, dunque, ha anche la possibilità di accedere, in caso di necessità, a tale denaro.

***

Tutto ciò premesso, si insiste per l'apertura della procedura nei termini già esposti in ricorso ex art. 67 CCII, con la precisazione/integrazione che il creditore ipotecario BCC NPLS srl percepirà **immediatamente entro 15 giorni dall'omologa la somma di € 8.000 in aggiunta a quanto previsto nel piano** e che, ulteriormente, **verrà integrato il fondo rischi già previsto, con un ulteriore importo di € 2.000**.

Si insiste, inoltre, per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare; sul

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

punto è doveroso il richiamo contenuto nel certificato medico qui dimesso, ove si fa riferimento a "*l'incubo di perdere della propria abitazione ed in conseguenza di questa minaccia si è affacciata una ideazione suicidaria da prendere in seria considerazione*" (!).

La misura si dimostra, quindi, **necessaria, indilazionabile e sommamente utile a tutela di diritti inviolabili della persona**.

Si consideri, del resto, sia quanto all'apertura della procedura, sia quanto alla richiesta sospensione, come ciò non determini alcun grave pregiudizio al creditore ipotecario che, come tale, **non subisce alcuna lesione quando anche la procedura venisse aperta ma poi non omologata; si ritarderebbe solo di qualche mese la vendita**.

Se, invece, come si ritiene, poi il piano sarà omologato, ma incorressero delle problematiche in corso di esecuzione, comunque vi è sempre la strada della modifica del piano o, comunque, *la conversione in liquidazione controllata*, con il che, ancora una volta, il creditore avrebbe piena tutela del proprio credito.

Si insiste, quindi, per entrambe le misure, anche richiamando i principi esposti da Cass. Civ. 34150/2024 e Cass. Civ. 17391/2020 quanto alla ammissibilità di piani ultrannuali, a maggior titolo quando finalizzati a tutelare diritti essenziali nell'ottica della "second chance" di diritto unionale.

Si allegano i documenti di seguito elencati, proseguendo nella numerazione del ricorso introduttivo:

51. dichiarazione sig. Rizzotto su finanza;
52. Nota CAF e mail di trasmissione alla sig.ra Florian;
53. Certificato medico dott. Silvestrini;
54. Relazione integrativa dott. Orso

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926

55. Nuovo piano finanziario

Si rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento, integrazione, che il Tribunale dovesse ritenere utili ai fini dell'apertura della procedura.

Con osservanza.

Treviso, 17.04.2025

avv. Lorenzo Zanella

Firmato Da: LORENZO ZANELLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3561eb6666893926